

L.P. TRENTO 23 novembre 2004, n. 9

Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di usi civici.

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 novembre 2004, n. 48.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I
(omissis)

Capo II
Disposizioni in materia di usi civici

Art. 5

Modificazioni della [legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5](#) (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

[1. All'articolo 7 della [legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Fino all'adozione dello statuto il comitato è composto da cinque membri.";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Per la revisione economico-finanziaria l'ASUC si avvale di un revisore dei conti. Il revisore dei conti è nominato dall'ASUC che lo sceglie tra i revisori iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone di comprovata esperienza in materia giuridico-contabile o avvalendosi del revisore del comune. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di amministratore di ASUC, di consigliere e di assessore del comune di appartenenza."

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 della [legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5](#), è abrogata.

3. Dopo l'articolo 21 della [legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5](#), è aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis

Reviviscenza provvisoria di norme

1. Ancorché abrogate ai sensi dell'articolo 21 e fino alla data di entrata in vigore del rispettivo statuto previsto dall'articolo 6, per ciascuna ASUC vigono nuovamente, in quanto compatibili con la presente legge e con il relativo regolamento di esecuzione, le disposizioni regolamentari stabilite dai capitoli II, III e IV del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4](#) (Regolamento per l'esecuzione della [legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1](#) sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico).

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, ultimo periodo."] *

* Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. c), della [L.P. 14 giugno 2005, n. 6](#), con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 6

Riapertura dei termini per le autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell'articolo 19 della [legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5](#) (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

[1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della [legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5](#), sono riaperti, dall'entrata in vigore della presente legge, i termini per la presentazione alla Provincia delle richieste di autorizzazione in sanatoria relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 13, 14 e 15 della [legge provinciale n. 5 del 2002](#), preesistenti alla data dell'entrata in vigore di quest'ultima legge, e per le quali l'autorizzazione medesima non sia stata preventivamente richiesta o concessa.

2. Le richieste di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 1 possono essere presentate fino alla data del 31 dicembre 2005; le richieste di autorizzazione che pervengono oltre il predetto termine sono dichiarate irricevibili.

3. Le richieste di autorizzazione in sanatoria presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono istruite e definite unitamente a quelle presentate ai sensi del comma 1.]*

* Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. c), della [L.P. 14 giugno 2005, n. 6](#), con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima.

(omissis)

Art. 9

Entrata in vigore.

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

www.demaniocivico.it